



COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

RETICOLO IDRICO MINORE

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

D.G.R. 14 dicembre 2020 n.XI/4037 e DGR 15 dicembre 2021 n. XI/5714

B ELABORATO NORMATIVO

data: dicembre 2021

dott. geol. Sergio Santambrogio



Premessa

A seguito della D.G.R. 14 dicembre 2020 n.XI/4037 e della DGR 15 dicembre 2021 n. XI/5714 la Regione Lombardia ha confermato la suddivisione del reticolo idrico regionale, distinguendolo in “principale”, con indicazione dei corsi d'acqua che vi appartengono, e “minore”. Con tale deliberazioni, che di fatto sostituiscono ed annullano le precedenti d.g.r. 7868/2002, d.g.r. 8743/2002, d.g.r. 13950/2003, d.g.r. 20552/2005, d.g.r. 5324/2007, d.g.r. 5774/2007, d.g.r. 8127/2008, d.g.r. 10402/2009, d.g.r. 713/2010, d.g.r. 2362/2011, d.g.r. 2762/2011, d.g.r. 4287/2012 e d.g.r. 883/2013, d.g.r. 2591/2014 e d.g.r. 4229/2015, d.g.r. n. 7581 del 18 dicembre 2017 e dalla d.g.r. n. 698 del 24 ottobre 2018 la Regione ha inoltre ribadito il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000, determinando anche i canoni di regionali di polizia idraulica.

La legge regionale 16 marzo 2016 n. 4 ha dal canto suo confermato, aggiornato e precisato le disposizioni contenute nelle normative generali relative alla determinazione del reticolo idrico e alla gestione della polizia idraulica, a partire dal Regio decreto n. 523/1904.

Riferimenti principali ed indispensabili per qualsiasi determinazione in merito sono dunque le citate l.r. n. 4 del 16 marzo 2016 (“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”) e soprattutto, per gli aspetti applicativi, la citata DGR 15 dicembre 2021 n. XI/5714 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n.XI/4037 e dei relativi allegati tecnici”, parte integrante e sostanziale della stessa: A) Individuazione del reticolo idrico principale; B) Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po; C) Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica; D) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale; E) Linee guida di Polizia Idraulica; F) Canoni regionali di Polizia Idraulica; G) Modulistica; H) Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di Polizia Idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale.

Per quanto riguarda gli scarichi in alveo che interessa parzialmente il documento di polizia idraulica occorre invece fare riferimento al R.r. 29 marzo 2019, n.6.

Il presente “Documento di Polizia Idraulica” del comune di Vertova sostituisce pertanto il precedente documento redatto secondo le norme del 2002 e del 2003 abrogate dalle normative più recenti.

Nel presente documento in carattere normale e/o **grassetto** (dimensione 12) vengono descritte le variazioni e le integrazioni rispetto alle linee guida dell'allegato E della d.g.r. 4037/2020 mentre invece sono riprese in *corsivo* (carattere 10) le parti definite dalle stesse linee guida come definito anche dagli incontri avuti con i funzionari di UTR; in **viola** le modifiche intercorse tra le precedenti dgr e le attuali dgr 4037/2020 e dgr 5714/2021 significative per l'ambito del comune di Vertova.

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrativenonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo punto 4 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000", n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...", all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad "...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose «.

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;

3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo - vedi L.R. 31/2014 - mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (D.g.r. 20/11/2017, n. 7372) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1. FINALITÀ

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

"Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori" e ribadisce all'art. 2 che: "Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...".

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, (D.g.r. 19 giugno 2015 n. XI/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici", L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6) quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio") alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;

- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

ART.2. DEFINIZIONI

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: "Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F (e nelle sue eventuali modifiche ed integrazioni emanate da Regione Lombardia e successive a tale documento).

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.*

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010".

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere, ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

ART.3. RETICOLI IDRICI E DEMANIO: ORIGINI ED EVOLUZIONE E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI CORSI D'ACQUA

*La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi **disapplicato e sostituito** dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984 (**successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 16 giugno 2003, n. 7**), la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 - contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.*

*In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi **principalmente** i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque*

pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Stabilita la demanialità di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticoli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; per questa ragione gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente deliberazione non sono da considerarsi statici e immutabili ma, proprio per andare incontro alle esigenze di ottimizzarne le funzioni, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento e/o il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, da un elenco all'altro degli Allegati al presente provvedimento avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

Viene omessa la descrizione delle modalità di trasferimento che riguardano in particolare il trasferimento dall'allegato A ("Reticolo Idrico Principale" RIP) all'Allegato C ("Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB), o il trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C ("Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB), nonché l'inserimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico, non individuato come reticolo principale e/o minore nell'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB" o viceversa, o la richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile che interessano unicamente consorzi di bonifica che non sono presenti sul territorio vertovese; in caso di eventuale presenza degli stessi sarà necessario fare riferimento alla parte 3 titolo I delle linee guida (allegato E) nei rispettivi capitoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

ART.4. AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente articolo 2; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C - Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G d.g.r. 5714/2021 e s.m.i.). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G d.g.r. 5714/2021 e s.m.i.) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

ART.5 PRINCIPI DI GESTIONE

Art.5.1 Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente e sulla base di specifici rilievi di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue

- concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla "Autorità Idraulica" competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4. In particolare l'esatta posizione e misura delle fasce di rispetto, a causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovrà essere verificata per ogni singola istanza mediante verifica puntuale delle reali condizioni in sito ed eventualmente un rilievo topografico dettagliato, a partire dal ciglio sommitale della sponda stabile, dal piede esterno dell'argine o, qualora ciò non fosse univocamente individuabile, dal livello della piena ordinaria.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D d.g.r. 5714/2021 e s.m.i.) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei

corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.

A ulteriore precisazione, come avvenuto per la redazione delle Norme relative al Reticolo Idrico esistente per il comune di Vertova, **si suddividono i lavori e le attività vietate per l'alveo e per le fasce di rispetto** come definite all'interno della Relazione Tecnica per la definizione del Reticolo Idrico Minore.

Art.5.1.1 Lavori ed attività vietate negli alvei

All'interno degli alvei di tutti i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e Principale sono comunque vietati:

a) la formazione di manufatti con i quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque; tra essi:

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- le edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m 4 dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, ad esclusione delle opere di regimazione idraulica e di difesa spondale autorizzate;

b) la realizzazione di manufatti di attraversamento (ponti) che:

- restringano la sezione di deflusso mediante spalle e rilevati di accesso;
- abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
- comportino una modifica del profilo idraulico del corso d'acqua;
- abbiano una luce tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena inferiore a m.1,50;

c) il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo sia interrate che non, e di quelle che riducano la sezione, **se non quelle già esistenti e di pubblica utilità quale la condotta fognaria;**

d) la variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e/o delle piantagioni che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, fatta eccezione per le operazioni di pulizia dalla vegetazione instabile e pericolosa;

f) la piantagione dentro gli alvei e nelle isole dei corsi d'acqua;

g) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

h) le coperture e tombinature dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti. La copertura sarà ammessa solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e/o d'igiene. Le tombinature possono sussistere solo se autorizzate o se dimensionate secondo una verifica idraulica riconosciuta valida dall'U.T.R. competente.

Per i corsi d'acqua tombinati esistenti o nuovi dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante. Nei casi in cui la

copertura del corso d'acqua induca gravi e non mitigabili situazioni di rischio sarà possibile imporre il ripristino dello stato originario dei luoghi. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e da assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione;

i) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

l) l'asportazione di materiale inerte ad eccezione di interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e/o di interventi che abbiano lo scopo di eliminare eventuali cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture, da effettuarsi a cura dei competenti uffici della Regione Lombardia.

In linea generale, si faccia comunque sempre riferimento alle indicazioni di cui all'art. 96, r.d. n. 523/1904 e delle specifiche normative regionali.

Art.5.1.2 Lavori ed attività vietate nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore è vietato:

a) la realizzazione di nuove edificazioni a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede degli argini minore dell'ampiezza delle relative fasce di rispetto;

b) la ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 457/78 art.31 lettera d o L.R.12/2005 art.27 lettera d). La norma richiama quella per le classi 4 di fattibilità degli studi geologici a supporto della pianificazione urbanistica (d.g.r. 2616/2011);

c) la realizzazione di movimenti di terra a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede degli argini minore di m 10,00, eccetto movimenti terra finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;

d) la piantagione di alberi o siepi a distanza dal piede degli argini minore dell'ampiezza delle relative fasce di rispetto, con l'esclusione delle sistemazioni verdi autorizzate per la lotta contro l'erosione;

e) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alle fasce di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio di superiore di sponda o dal piede dall'argine;

f) il pascolo e la permanenza del bestiame;

g) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;

h) il deposito, anche temporaneo, di legnami e materiali di qualsiasi genere che possano essere mobilizzati e trasportati dalle piene;

i) la formazione di concimaie o gli accumuli anche temporanei di letame e di ogni rifiuto organico o inorganico.

In linea generale, si faccia comunque sempre riferimento alle indicazioni di cui all'art. 96, r.d. n. 523/1904 e delle specifiche normative regionali.

Art.5.2 Lavori ed attività soggette ad autorizzazione

Nei **corsi d'acqua e sulle sponde**, ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale, possono essere realizzate le seguenti opere previa autorizzazione attraverso concessione e relativo disciplinare:

a) attraversamenti di strade (ponti), di fognature, di altre linee tecnologiche e infrastrutture a rete in genere:

- per luce maggiore di m 6,00 gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

- per luce minore di m 6,00 è facoltà del Comune richiedere l'applicazione in tutto o in parte di tale direttiva, anche in relazione all'importanza del corso d'acqua. I progetti di tali interventi devono essere accompagnati da specifica relazione idrologica-idraulica attestante che i manufatti sono stati dimensionati in sicurezza per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e con un franco minimo di m 1,50 misurato tra intradosso della struttura e il livello massimo dell'onda di piena.

Per il dimensionamento dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni degli alvei al presente, anche quelle di progetto eventualmente esistenti, in modo che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sui corsi d'acqua, compresi le arginature e gli svasamenti e altri interventi che portino ad ampliamenti delle dimensioni degli alvei.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, evitando effetti negativi sul deflusso in piena;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- ridurre la luce tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena a meno di m.1,50.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati in subalveo devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione.

b) ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botte sotterranee e simili esistenti negli alvei.

c) formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde. Anche nei casi di rifacimento e miglioramento di presidi esistenti, gli argini devono essere progettati in modo tale da garantire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo all'interno del centro abitato o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

d) formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, come la correzione della pendenza dell'alveo mediante briglie e soglie, per contrastare l'erosione e rallentare i flussi idrici, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.

e) scarichi di fognatura privata per acque meteoriche, scarichi di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie. La materia è normata dal Regolamento regionale 29 marzo 2019 n.6 e comunque, secondo i casi, eventualmente nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e dell'Appendice G del Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006, nonché, ove previsto, del r.r. n. 7 del 23 novembre 2017 e s.m.i..

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, per quanto di competenza delle presenti norme, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare e in nessun caso sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente Autorità (Provincia). In generale deve essere dimostrata con verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e deve prevedere accorgimenti tecnici (quali elementi di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate di scarico previste e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

f) variazioni del tracciato dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e/o Principale potranno essere autorizzate quando finalizzate al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali o di pubblica utilità, previo studio di verifica idraulica.

g) la manutenzione di strade, sentieri e mulattiere senza ampliamento delle sezioni esistenti quando le stesse siano riconosciute catastalmente anteriori all'individuazione del Reticolo Idrico Minore.

h) l'estrazione di ciottoli, ghiaie, sabbie ed altri eventuali materiali inerti naturali è materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia.

Nelle **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, previa autorizzazione, potranno essere realizzate le seguenti opere:

a) demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti. Potranno essere autorizzati interventi che prevedono parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

b) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e risanamento igienico di fabbricati e simili esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., senza aumenti di volume e di superficie calpestabile esterna all'edificio.

c) interventi di mitigazione della vulnerabilità di edifici e di impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

d) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro conservativo e di risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.

e) recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere, a distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio superiore della sponda stabile o del piede dell'argine, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica.

f) sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce (di rispetto); nello specifico territorio vertovese le dimensioni dei torrenti e delle fasce contermini ai torrenti stessi non lasciano spazio alla presenza delle cosiddette "fasce ripariali", cioè fasce di territorio con profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità. Tali fasce sono caratteristiche più degli ambiti fluviali o di importanti aste torrentizie con pendenza limitata e soggette anche ad inondazione (esondazione); come verificato in più punti lungo il reticolo principale e minore caratterizzato dalle maggiori portate non si ha possibilità di esondazione per periodi di ritorno centennali e/o duecentennali, ma solo di deflusso ed eventuale trasporto solido di fondo. Le sistemazioni a verde con recupero delle fasce contigue ai torrenti sono in ogni caso compatibili soprattutto se vengono privilegiati ripristini con essenze arboree tipiche della zona.

g) opere per la regimazione delle piene, comprese vasche di accumulo e/o laminazione e strutture di regimazione con tecniche di ingegneria naturalistica, ecc.

h) reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc. previo studio di compatibilità con le condizioni geomorfologiche e/o con lo stato del dissesto esistente, validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.

i) recinzioni prive di fondazione che non dovranno ostacolare l'accesso all'alveo e dovranno essere di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico); il tipo di recinzioni che attemperano a tale indicazione sono unicamente di questo tipo:

- recinzioni in legno con montanti e non oltre 3 traversi, quest'ultimi non uniti;
- rete metallica pastorale su pali in legno a tutela delle colture o del pascolo.

Art.5.2.1 Lavori ed opere soggette a concessioni

*Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con **concessione** rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:*

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;*
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D.523/1904;*
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;*
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;*
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;*
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;*

h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse (lungo di esse) che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME - ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrate nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Art.5.2.2 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a **nulla-osta idraulico**:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Art.5.3 Valutazione delle situazioni pregresse

Sono considerate non sanabili tutte quelle situazioni e quegli interventi che sono stati realizzati in difformità delle norme vigenti, a partire dal R.D. 523/1904 sino all'attuale legge regionale sulla "Difesa del Suolo" n° 4/2016 e che non hanno acquisito alcuna autorizzazione comunale o dalla Autorità Idraulica Regionale.

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla citata l.r. 4/2016 relativamente alle "opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, primo comma, lettera f) del r.d. 523/1904" e alle "opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali", di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art.5.4 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite "le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi".

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. *Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.*

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art.5.5 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

TITOLO II CONCESSIONE DEMANIALE

ART.6 DOMANDE CONCORRENTI

Nell'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

ART.7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali che possono subire variazioni e aggiornamenti (v. Allegato F e ss.mm.ii.).

Il canone:

- *è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;*
- *è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);*
- *è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.*

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

ART.8 SUBCONCESSIONE, CESSIONE, SUBINGRESSO MORTIS CAUSA, MODIFICA, RINNOVO, RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA

Art.8.1 Cessione/subconcessione

Così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) “Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”. Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

Art.8.2 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa “sine titulo” l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Art.8.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali

modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Art.8.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art.8.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- *a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;*
- *su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;*
- *il Concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.*

Art.8.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- *modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;*
- *diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;*
- *omesso pagamento del canone annuale;*
- *inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.*

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto). Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.:

Art.8.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

ART.9 DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

TITOLO III PROCEDURE RILASCIO CONCESSIONI E CANONI

ART.10 PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1° febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

Art.10.1 Procedure relative ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti al reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line tramite l'applicativo dedicato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica e UtENZE Idriche) collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it. Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP), username e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Gli enti pubblici non sono tenuti al pagamento della marca da bollo, così come disposto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo", art. 16 allegato B "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati".

Art.10.1.1 Documentazione per richieste concessione – nulla osta

Le richieste di concessione / nulla – osta relative al reticolo idrico minore (e principale) dovranno essere generalmente costituite dalla seguente documentazione (da valutare a seconda dei casi e dell'entità e tipologia dell'intervento, prendendo come riferimento i modelli di domanda allegati al presente regolamento):

1. relazione descrittiva, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:
 - 1.1. inquadramento territoriale (luogo, foglio e mappale catastale),
 - 1.2. motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
 - 1.3. caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
 - 1.4. assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere
 - 1.5. attestazione che le opere o gli interventi non comportino conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengano eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi,
 - 1.6. dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria,
 - 1.7. relazione idrologica - idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità,
 - 1.8. relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dalla normativa vigente,
 - 1.9. relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici,
 - 1.10. piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.
2. Elaborati grafici consistenti in:
 - 2.1. estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere,

- 2.2. corografia in scala 1:10.000 su C.T.R.,
 - 2.3. estratto o in copia dello strumento urbanistico del Comune,
 - 2.4. eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere,
 - 2.5. sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto),
 - 2.6. planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari delle opere in c.a. se previste,
 - 2.7. planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate,
 - 2.8. documentazione fotografica.
3. Altri eventuali allegati:
- 3.1. pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica se zona soggetta
 - 3.2. convenzioni tra proprietario e richiedente,
 - 3.3. autorizzazione paesaggistica se zona è soggetta a vincolo ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., richiesta da parte del concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere,
 - 3.4. autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta, richiesta da parte del concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere;
 - 3.5. autorizzazione vincolo forestale ex l.r. 31/2008 e s.m.i. se zona soggetta, richiesta da parte del concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

Art.10.1.2 Redazione della relazione di istruttoria

1. **All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico verificando se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale, nel qual caso devono essere seguite le procedure dei relativi enti concedenti a cui vanno trasmesse le richieste di concessione.**
2. *Il funzionario "istruttore" della pratica:*
 - 2.1 *provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90 e ss.mm.ii.; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;*
 - 2.2 *procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone) come indicato all'articolo precedente;*
 - 2.3 *se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;*
 - 2.4 *nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;*
 - 2.5 *se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino, l'istruttore procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);*
 - 2.6 *qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;*
 - 2.7 *quando la domanda sia relativa ad un corso d'acqua del reticolo idrico minore, il funzionario "istruttore":*
 - 2.7.1 *effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;*

- 2.7.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;
- 2.7.3 redige la relazione di istruttoria contenente:
- 2.7.3.1 accertamenti locali;
- 2.7.3.2 consistenza delle opere;
- 2.7.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
- concessione;
 - nulla-osta idraulico;
- 2.7.3.4 richiamo dei pareri: Ambientali / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
- 2.7.3.5 accertamenti antimafia;
- 2.7.3.6 parere conclusivo;
- 2.7.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90 e ss.mm.ii.; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.7.5 se l'intervento è ammissibile:
- 2.7.5.1 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- 2.6.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, il rilascio della concessione può avvenire attraverso due modalità: per le concessioni di uso delle aree del demanio idrico di bassa o media complessità verrà predisposto solo il decreto secondo la procedura di cui al punto 3.1; per le concessioni di opere particolarmente complesse o da attuarsi in aree ad alta criticità idrogeologica verrà predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto 3.2

3.1 Adozione del decreto senza sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

- 3.1.1 il funzionario "istruttore" predispose il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della d.g.r. 4037/2020 e ss.mm.ii.) e comunica al richiedente gli importi delle spese dovute: il primo canone, eventuale cauzione e spese di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).
- 3.1.2 una volta ottenute le ricevute dei pagamenti e verificata la correttezza dei dati necessari il dirigente adotta il decreto di concessione, comprensivo dell'allegato tecnico nel quale sono riportati gli impegni che il richiedente ha sottoscritto in fase di domanda (presentata in modalità on-line e sottoscritta digitalmente da tutti i richiedenti) e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.
- 3.1.3 **Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non presenta le ricevute di pagamento di cui al punto 3.1.1 si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.**

3.2 Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

- 3.2.1 Il funzionario "istruttore" predispose il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G della d.g.r. 4037/2020 e ss.mm.ii.) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della d.g.r. 4037/2020 e ss.mm.ii.);
- 3.2.2 Convocato il richiedente, il funzionario "istruttore", verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo. Nell'ottica del processo di semplificazione dell'attività amministrativa regionale, così come anticipato dalla Circolare del 28 febbraio 2020 (D.G. Territorio e D.C. Presidenza - U.O. Rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli UTR), in luogo della "convocazione il funzionario istruttore, verificata la correttezza dei dati necessari ed il pagamento delle somme dovute, completa il disciplinare e, accertata la volontà del richiedente di sottoscrivere elettronicamente il disciplinare, trasmette al medesimo il relativo file in formato digitale, invitandolo alla sottoscrizione ed alla successiva restituzione per la successiva firma digitale del dirigente competente;
- 3.2.3 contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione. (In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 - atti soggetti a registrazione in termine fisso al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno

registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione).

3.2.4 Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica riterrà decaduta la domanda. Qualora il richiedente fosse nuovamente interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Art.10.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene:

1.1. recuperato il codice precedente della pratica;

1.2. l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova per verificare se permangono le condizioni di concedibilità.

Art.10.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, e se la pratica è di competenza regionale o di AIPO viene inviata agli enti competenti, altrimenti il funzionario "istruttore" della pratica:

2.1: verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e, in caso negativo, li richiede;

2.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione.

2.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.6 predispose il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune.

Art.10.4 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

Art.10.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

Art.10.6 Concessioni multititolari

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarità, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

Art.10.7 Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, e/o ciclabili)

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

Nuove realizzazioni - *Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).*

Rinnovi e Regolarizzazioni - *Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tombature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006". Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto "non adeguato e non compatibile", la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B" - Allegato 4 delle "Norme d'Attuazione - Direttive di Piano" del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma.*

Progetto di adeguamento - *In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione - Direttive di Piano" del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull'area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all'intorno.*

TITOLO IV SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

ART.11 SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n.7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

L'art. 947 C.C., così come modificato dalla L. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Eventuali richieste di sdemanializzazione e/o alienazione sul reticolo minore verranno recapitate all'Agenzia del Demanio competente per territorio (Regione - U.T.R. di Bergamo); l'Autorità Idraulica competente provvederà all'eventuale nulla osta idraulico a supporto della richiesta solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

TITOLO V NORMATIVA ANTIMAFIA

ART.12 PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvengono "le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale".

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia "superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia "è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro"(fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che "l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro".

ART.13 INDICAZIONI GENERALI DA APPLICARE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia "in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale".

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

TITOLO VI CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART.14 CANONE ANNUO DI POLIZIA IDRAULICA

Per il calcolo dei canoni regionali di polizia idraulica il riferimento è la tabella di cui all'allegato F della d.g.r. 5714/2021 (riportata in allegato) ed eventuali successivi aggiornamenti. I canoni vengono aggiornati, se necessario, ogni anno da delibera regionale specifica sulla base dell'art. 6, comma 5, della L.R. n.10 del 29 giugno 2009.

ART.15 RICHIESTE DI RIMBORSO CANONI PER CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Nel caso il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, o comunque di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare alla Direzione Generale competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo versato in eccesso o non dovuto.

Il modello di domanda e le indicazioni su come effettuare la stessa sono pubblicate sul portale di Regione Lombardia alle pagine che trattano la materia della polizia idraulica.

La domanda di rimborso può essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno, a decorrere dalla data di pagamento. Per i pagamenti antecedenti all'annualità 2016, in caso di versamento di imposta regionale, la richiesta di rimborso può essere presentata entro il 31 dicembre del 3° anno, a decorrere dalla data di pagamento.

*Il procedimento si conclude **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n.241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).*

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte di Regione Lombardia. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzioassenso da parte dell'amministrazione.

TITOLO VII RIPRISTINI, CORRETTA GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E MANUTENZIONI

ART.16 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA OVE SI SIA ACCERTATA VIOLAZIONE DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di accertamento di opere abusive o difformi dalla concessione/nulla-osta, verrà emanata Ordinanza Sindacale di ripristino o di diffida a procedere, ai sensi di quanto disposto dalla L. 47/85. Le sanzioni e/o l'eventuale autorizzazione in sanatoria verranno comminate sempre secondo le modalità espresse dalla L. 47/85 e successive modificazioni. Nel pieno rispetto di tutta la normativa di Polizia Idraulica a partire dal R.D. 523/1904 ad oggi. Si rimanda inoltre a quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 della l.r. 4/2016.

ART.17 INDIRIZZI PER LA CORRETTA GESTIONE DEL BACINO IDROGRAFICO

In generale, al fine di consentire la conservazione dei suoli e l'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane. nel territorio dei bacini idrografici relativi al reticolo idrografico minore e principale devono essere seguiti i seguenti indirizzi di corretta gestione:

- deve essere evitato il disboscamento, se non finalizzato ad una razionale coltura del bosco ed alla riqualificazione idrogeologica dei versanti;
- le superfici denudate o con vegetazione diradata, qualora non presentino qualità naturalistiche ed ecosistemiche di particolare rilevanza e non condizionino negativamente la stabilità del territorio, devono essere sottoposte a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, etc. con essenze opportune, con particolare riferimento alla provenienza ed alle condizioni ecostazionali, graduando l'intervento in relazione ai fenomeni degradativi localmente in atto.
- nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità. Sono auspicabili interventi di linee tagliafuoco.

- nei territori boscati in abbandono o nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, devono essere favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone o devono essere pensate rivalutazioni ambientali.
- devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (scoli, fosse, cunette stradali) e la viabilità minore (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere e carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili.
- nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

ART.18 INDIRIZZI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA

Negli alvei dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore e principale valgono i seguenti indirizzi generali:

- la manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua deve assicurare principalmente il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona;
- al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e conseguentemente sviluppare una coerente ed efficace tutela dell'ambiente fluviale e del paesaggio, le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento sia di tipo strutturale che manutentorio;
- la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua ed alla realizzazione di opere di ingegneria ambientale.
- la portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno centennale ($T=100$), qualora non diversamente richiesto;
- le distanze dai corsi d'acqua si misurano dal ciglio superiore dell'alveo o dal piede arginale esterno o dal livello della piena ordinaria (dove la piena ordinaria è definita come la portata in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi – da Ministero LL.PP. Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928; in riferimento alla curva di durata delle portate, la portata di piena ordinaria corrisponde a quella che si verifica per $\frac{1}{4} T$, dove T è la durata totale della curva).

ART.19 MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Spetta al Comune il compito della manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore a all'ente da esso delegato.

Gli interventi di manutenzione del reticolo idrico minore a carico del Comune potranno orientativamente essere i seguenti:

a) Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con sistemazione in loco dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte appartenenti alla Amministrazione Pubblica; per quanto riguarda i ponti e le opere private, la manutenzione è a carico dei concessionari;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombinati esistenti ed autorizzati;
- interventi di sistemazione idraulico - forestale per il ripristino di condizioni di stabilità dell'alveo e delle sponde e di fenomeni franosi o erosivi che potrebbero indurre condizioni di rischio idrogeologico, preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica;
- restauro dell'ecosistema ripariale e rinaturazione delle sponde, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione;
- rimozione delle opere abusive e ripristino delle condizioni originarie dell'alveo nei casi in cui non venga dato corso ad eventuale ordinanza sindacale di ripristino a privati.

b) Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;

- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto;
- svuotamento periodico delle briglie selettive.

Ai sensi del R.D. n. 523/1904, è fatto obbligo ai proprietari frontisti di fossi, rii, e corsi d'acqua in genere a provvedere alle opere per la tutela del territorio, con particolare riferimento alle seguenti opere di manutenzione ordinaria:

- taglio delle piante cresciute lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- rimozione di qualsiasi materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- mantenimento dell'efficienza dei muri spondali perimetrali alle aree di pertinenza.

Previa pubblicazione di apposita ordinanza sindacale, con la quale si obbliga i proprietari frontisti e gli utenti alla pulizia e manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale, in caso di trascuratezza o inadempienza dei medesimi o chi per essi, attraverso proprio Ufficio di polizia municipale, farà pervenire sollecito scritto indicante il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale con addebito a carico del proprietario.

Tutti i proprietari dei fondi confinanti con alvei demaniali devono contribuire alla conservazione delle sponde a difesa delle proprietà in proporzione all'estensione del fondo (art. 917 del Codice Civile, comma 1).

Qualora la distruzione delle sponde e/o la variazione della corrente dei corsi d'acqua venga causata da uno solo dei proprietari, le spese di ricostruzione e riparazione sono a carico esclusivamente di quest'ultimo, oltre al risarcimento dei danni ad eventuali terzi.

ART.20 MODULISTICA

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G della d.g.r. 4037/2020 e ss.mm.ii..

Vertova, sdicembre 2021

dott.geol. Sergio Santambrogio

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

D.g.r. 19 giugno 2015 n. XI/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici"

D.g.r. 18 dicembre 2017 n. XI/7581 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. XI/4229 e ss. mm. ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016 n.4 art.13, comma 4).

D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio"

D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 "Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. XI/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica in applicazione all'art.6 della legge regionale 29 giugno 2009 n.10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (allegato E).

R.r. 29 marzo 2019, n.6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f) bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è contenuta nell'Allegato G della d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 e s.m.i., qui di seguito riportato. Parte della documentazione è disponibile sul sito della Comunità Montana Valle Seriana che gestisce per conto del comune il Reticolo Idrico Minore.

3. Canoni regionali di concessione di polizia idraulica

I canoni da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica sono contenuti nell'Allegato F della d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 e s.m.i., già aggiornati con la D.d.g. 22 novembre 2019, n. 168569 e s.m.i., di cui si riportano gli schemi esemplificativi per l'applicazione dei canoni contenuti nella stessa norma e in altri esempi. Per reti tecnologiche ed infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale è possibile una riduzione come riportato nell'allegato H alla d.g.r. 5714/2021.